

Direzione Tecnica
Il Direttore

COER

TUTTI

DIREZIONI TERRITORIALI
PRODUZIONE

TUTTE

DIREZIONE PRODUZIONE

SEDE

DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE

SEDE

p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE

Piazza della Stazione, 45

50123 – FIRENZE

Oggetto: Misure mitigative a breve-medio termine riguardanti il trasporto di merci pericolose.

(All. n° 2)

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il Decreto ANSF n.01/2009, emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

Pagina 1 di 2



VISTE la note ANSF n° 04738/09 del 26/08/2009 e n° 06846/09 del 26/11/2009 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, che si allegano alla presente.

Si comunica che:

a partire dal 13 dicembre 2009 i treni aventi in composizione ferrocisterne adibite al trasporto di merci pericolose per le quali non siano ancora stati acquisiti dalle Imprese ferroviarie i dati relativi alla tracciabilità degli assili, non dovranno superare la velocità di 60 km/h nell'ambito delle stazioni. Tale limitazione di velocità deve essere, a cura dell'Impresa ferroviaria, prescritta a ciascun treno e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana (DM/DCO di giurisdizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 bis comma 8 della P.G.O.S..

Giovanni Costa

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **ASSOFER**
Via Agostino Depretis, 65
00184 Roma

p.c. **RFI SpA**
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

p.c. **VERIFICATORI INDIPENDENTI**
(elenco allegato)
Loro Sedi

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
sistemi informativi e statistici
Via Caracci, 36
00157 Roma

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per il trasporto ferroviario
Via Caracci, 36
00157 Roma

OGGETTO: Misure mitigative a breve-medio termine riguardanti il trasporto di merci pericolose. Integrazione e modifica della nota di questa Agenzia prot. ANSF 04738/09 del 26-08-2009.

riferimento: nota Trenitalia prot. TRNIT.CORP.20/11/2009.0039929
nota Fercargo prot. Fer 08/09 del 18/11/2009.

allegate: note a riferimento.

Tenuto conto delle informazioni e richieste pervenute da alcune imprese ferroviarie e associazioni, a parziale modifica di quanto contenuto nella nota di questa Agenzia in oggetto, si stabilisce che le imprese ferroviarie debbano acquisire le informazioni relative alla tracciabilità richieste al punto (i) della nota in oggetto, ad eccezione dell'anno di costruzione e del nominativo del fabbricante, entro il 30 maggio 2010 per i carri utilizzati per il trasporto di merci pericolose immatricolati in Italia o usati continuativamente in Italia ed entro il 31 dicembre 2010 per gli altri carri immatricolati in Italia.

Per i carri immatricolati all'estero le imprese ferroviarie devono acquisire le medesime informazioni con le stesse scadenze, tramite i propri interlocutori esteri (imprese ferroviarie, detentori di carri, ecc.).


Le informazioni acquisite devono essere contestualmente inserite da ciascuna impresa ferroviaria in apposite banche dati accessibili a questa Agenzia.

Relativamente all'acquisizione dell'anno di costruzione e del nominativo del fabbricante, si fa presente che la congruità del periodo di quattro anni proposto nelle note a riferimento non appare immediatamente evidente. Per una corretta valutazione, ciascuna Impresa ferroviaria dovrà quindi trasmettere a questa Agenzia entro novanta giorni dalla presente un programma di acquisizione di tali dati dettagliato per ciascun anno.

In relazione alla necessità prospettata dalle Imprese ferroviarie di completare la raccolta dei dati con tempi maggiori rispetto a quanto richiesto con la nota in oggetto, nelle more del completamento di tale raccolta, a partire dal 13 dicembre 2009 i treni aventi in composizione ferrocisterne adibite al trasporto di merci pericolose per le quali non siano ancora stati acquisiti dalle Imprese ferroviarie i dati relativi alla tracciabilità, non dovranno superare la velocità di 60 km/h nell'ambito delle stazioni. Tale limitazione di velocità deve essere, a cura dell'Impresa ferroviaria, prescritta a ciascun treno interessato e comunicata ad RFI (DM/DCO di giurisdizione).

Il Gestore della rete vorrà effettuare una analisi mirata a verificare l'opportunità di eventuali misure correttive o integrative.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli





ANSF

*Agenzia Nazionale
per la Sicurezza
delle Ferrovie*

ANSF

*Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie*

Prot. n° ANSF 04738/09

Firenze 26-08-2009

Imprese Ferroviarie

(elenco allegato)

Loro sedi

p.c. **ASSOFERR**

Via Agostino Depretis, 65

00184 ROMA

p.c. **Rete Ferroviaria Italiana SpA**

Piazza Croce Rossa, 1

00161 ROMA

p.c. **VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA**

(elenco allegato)

00157 ROMA

OGGETTO: misure mitigative a breve-medio termine riguardanti il trasporto di merci pericolose.

Premesso che le problematiche trattate nel corso della riunione, che si è tenuta con i soggetti in indirizzo presso questa Agenzia il 5 agosto 2009, devono essere affrontate con un approccio di sistema da confrontare con il contesto europeo in occasione dei prossimi incontri previsti presso l'ERA e le altre Istituzioni, di seguito si riportano le azioni attivabili immediatamente da parte delle imprese ferroviarie con certificato di sicurezza rilasciato in Italia, in coerenza con i primi due punti della dichiarazione congiunta scaturita dalla riunione presso l'ERA del 29 luglio 2009.

- i) Per i carri immatricolati in Italia e per i carri immatricolati all'estero ma usati continuativamente in Italia (noleggio) per il trasporto di merci pericolose, le imprese devono:
 - (1) assicurarsi che per gli assili di tipo "A" (rif. Fiche UIC 510.1) di tutte le tipologie dei carri - a partire da quelli utilizzati per il trasporto di merci pericolose - in composizione ai loro treni, sia garantita la tracciabilità (standard costruttivi adottati, data di fabbricazione, fabbricante, attività manutentive, manutentore/impianto di assegnazione, ultime revisioni e scadenze);
 - (2) in mancanza della necessaria tracciabilità, di cui all'alinea precedente, è necessario ricorrere con ogni urgenza a controlli straordinari per verificare la presenza di eventuali difetti;
 - (3) il processo di cui ai punti precedenti deve essere attivato immediatamente e completato entro il minor tempo possibile dando evidenza delle attività all'uopo pianificate a mezzo di crono-programma entro 15 gg dalla data della presente nota;
 - (4) una volta scaduti i termini riportati nel programma - che comunque dovrà essere contenuto entro i successivi tre mesi - i carri con assili privi di tracciabilità e che non hanno effettuato i controlli straordinari o che non li hanno superati non dovranno essere più accettati.

- ii) Ferme restando eventuali ulteriori iniziative in fase di definizione a livello europeo, per i carri immatricolati all'estero in regime di scambio utilizzati per il trasporto di merci pericolose, le imprese devono:
 - (1) richiedere le informazioni di cui al precedente punto i) ai propri interlocutori (Imprese ferroviarie estere partner, titolari di contratti di trasporto ecc.) in base ai contratti di utilizzo ed alle relazioni esistenti;
 - (2) inviare a questa Agenzia le informazioni ricevute in merito alla richiesta di cui sopra.

Ferrovie dello Stato

UA 18/9/2009

RFI-DTCVA0011VA20090000884

- iii) Il suddetto programma deve essere esteso ai carri utilizzati per il trasporto di merce non pericolosa, per i quali, analogamente a quanto sopra, dovrà essere presentato (entro 45 gg dalla data della presente nota) idoneo crono-programma che evidenzia, argomentandola, la massima compressione dei tempi, al fine di conseguire il completamento dei controlli in questione nel minor tempo possibile e comunque non oltre i successivi sei mesi.
- iv) Le imprese ferroviarie dovranno inoltre trasmettere a questa Agenzia:
- (1) i dati su flussi di merci pericolose richiesti dal Gestore dell'infrastruttura con la prescrizione RFI-DTC\A0011\PI\2007\0000726 del 03/04/2007;
 - (2) entro il 30 settembre p.v., gli elementi utili a evidenziare l'adozione di misure finalizzate alla gestione dei rischi connessi all'impiego di carri non di proprietà dell'impresa ferroviaria, inclusa l'eventuale integrazione del SGS con le procedure a tal fine seguite, con particolare riguardo alle merci pericolose (misure finalizzate alla gestione dei rischi, tracciabilità, documentazione attestante lo scambio di informazioni tra impresa ferroviaria e detentore dei carri ai fini della manutenzione).
- v) Come preannunciato nel corso della sopra richiamata riunione del 5 agosto u.s., sono sospese tutte le procedure in corso o future di modifica (in senso permissivo) dei piani di manutenzione dei rotabili ai sensi del punto 4.2.1.2 del decreto ANSF n. 1/2009.

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli

Alberto Chiovelli